

Repubblica dello Zambia

Questa scheda paese è stata aggiornata al 14/06/2021

La Repubblica dello Zambia ha ratificato la Convenzione de L'Aja n.33 del 29 maggio 1993 il 17 maggio 2013 e l'1 ottobre 2015 è entrata in vigore.

Referenti per l'adozione internazionale

Autorità Centrale

Commissioner for Juvenile Welfare, Department of Social Welfare, Ministry of Community Development, Mother and Child Health (Permanent Secretary) (CJW)

[Commissario per il benessere dei minori, Dipartimento del benessere sociale, Ministero dello sviluppo della comunità e della salute della madre e del bambino (Segretario Permanente)]

Ministry of Community Development, Mother and Child Health [Ministero dello sviluppo della comunità e della salute della madre e del bambino]

Private Bag, W252 Community House, Sadzu Road Lusaka, Repubblica dello Zambia
e mail info@mcdmch.gov.zm

Ambasciata della Repubblica dello Zambia in [Italia](#)

Ambasciata d'Italia in [Repubblica dello Zambia](#)

Ricerca Enti Autorizzati in Repubblica dello Zambia

Compiti e funzioni dell'Autorità Centrale

SCHEDE PAESE CAI-IDI TEMPLATE

- gestisce e supervisiona le procedure di adozione internazionale nella Repubblica dello Zambia.

Procedura adottiva

Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: [e-tutorial sull'adozione internazionale CAI](#)

Requisiti delle coppie adottanti

Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per le coppie adottive italiane solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.

- coppie sposate (art. 3 c.2 della Legge sull'adozione n. 5/1956 e successivi emendamenti);
- persone singole, purché non siano di sesso maschile e il minore di sesso femminile, salvo eccezioni (art. 4 c.2 della Legge sull'adozione n. 5/1956 e successivi emendamenti);
- età minima di almeno 25 anni (art. 4 c.1-a della Legge sull'adozione n. 5/1956 e successivi emendamenti);
- differenza di almeno 21 anni tra l'adottante e l'adottato (art. 4 c. 1-b della Legge sull'adozione n. 5/1956 e successivi emendamenti).

Requisiti dei minori adottandi

- minori di età inferiore ai 21 anni (art. 4 c.2 della Legge sull'adozione n. 5/1956 e successivi emendamenti);
- minori dichiarati in stato di abbandono e per i quali il CJW ha accertato che la famiglia è sconosciuta e non c'è speranza di ricongiungimento (Travel.State.Gov - U.S. Department of State);

SCHEDE PAESE CAI-IDI TEMPLATE

- minori che non siano o non siano stati sposati (art. 2 c.1 della Legge sull'adozione n. 5/1956 e successivi emendamenti);
- minori ammessi in strutture per l'infanzia dal CJW e che non abbiano avuto contatti con la famiglia per più di sei mesi senza giustificato motivo;
- minori orfani o abbandonati (art. 5 c. 1 della Legge sull'adozione n. 5/1956 e successivi emendamenti);
- minori i cui genitori non sono in grado di fornire loro assistenza o li hanno irrevocabilmente consegnati in adozione;
- minori i cui familiari non vogliono o non sono in grado di fornire loro cure parentali;
- minori rispetto ai quali il coniuge superstite del genitore non sia in grado di prendersene cura;
- minori che sono stati volontariamente consegnati al CJW per essere posti in adozione;
- minori che risiedono in una struttura per l'infanzia o in una casa affidataria e necessitano di cure familiari permanenti;

Ulteriori aspetti rilevanti secondo la normativa della Repubblica dello Zambia:

- minori i cui genitori abbiano dato il consenso all'adozione (art. 4 c. 4-a della Legge sull'adozione n. 5/1956 e successivi emendamenti);
- minori il cui genitore superstite, il tutore legale o chi è responsabile per il loro mantenimento in base a un provvedimento o ad un accordo abbia dato il proprio consenso all'adozione (art. 4 c. 4-a della Legge sull'adozione n. 5/1956 e successivi emendamenti);
- è altresì richiesta una apposita autorizzazione del CJW alla luce della quale risulti che il trasferimento del minore all'estero risponde al suo superiore interesse (artt. 33 e 37 della Legge sull'adozione n. 5/1956 e successivi emendamenti).

SCHEDE PAESE CAI-IDI TEMPLATE

Passaggi della procedura*

- la coppia aspirante conferisce l'incarico di avviare la procedura di adozione internazionale ad un ente autorizzato, il quale trasmette il fascicolo della coppia al CJW;
- il procedimento di adozione ha natura giurisdizionale ed è richiesta l'assistenza di un rappresentante legale della coppia, munito di delega*;
- prima di iniziare il procedimento, viene valutata l'idoneità della coppia da un referente del CWJ, tramite l'analisi del fascicolo inviato dall'ente*;
- il CJW provvede poi a individuare il minore idoneo da abbinare alla coppia, la quale è tenuta a valutare se è in grado di soddisfare i bisogni e le necessità del minore proposto in abbinamento;
- dopo l'accettazione, il CJW può richiedere alla coppia di visitare più volte l'orfanotrofio o la struttura in cui è collocato il minore al fine di consentire alla coppia di legare sia con il minore che con il suo tutore;
- la coppia può poi presentare domanda di adozione del minore proposto in abbinamento sotto la supervisione del CJW;
- la coppia deve presentare un'istanza per la tutela legale temporanea al Tribunale distrettuale competente e ha la responsabilità di preparare tutta la documentazione necessaria; l'istanza deve essere notificata, almeno tre mesi prima della data

* Le informazioni per le quali non è stato possibile individuare una fonte ufficiale attendibile sono state reperite su: [Travel.State.Gov - U.S. DEPARTMENT of STATE.](https://travel.state.gov)

* In assenza di norme specifiche reperite, le presenti informazioni relative alla prassi sono state fornite dagli enti autorizzati operativi in Repubblica dello Zambia.

* In assenza di norme specifiche reperite, le presenti informazioni relative alla prassi sono state fornite dagli enti autorizzati operativi in Repubblica dello Zambia.

SCHEDE PAESE CAI-IDI TEMPLATE

dell'udienza, al CJW manifestando l'intenzione di richiedere il provvedimento di adozione del minore (art. 4, c.5-c della Legge sull'adozione n. 5/1956 e successivi emendamenti);

- il Tribunale autorizza l'affidamento del minore alla coppia che deve svolgersi nel territorio della Repubblica dello Zambia e per un periodo di almeno tre mesi, salvo che il Tribunale o il DSW non dispongano per un periodo più lungo; nel caso di richiedenti non residenti nella Repubblica dello Zambia il periodo di affidamento è di almeno 12 mesi, fatta salva la possibilità di ottenere un "certificato d'urgenza" dal Tribunale competente;
- dopo il periodo di affidamento, l'assistente sociale trasmette le proprie raccomandazioni al Tribunale distrettuale, il quale procede a convocare in udienza la coppia e, se del caso, anche il tutore del minore può essere convocato per un'udienza riservata; entrambi i coniugi devono partecipare di persona all'udienza;
- il Tribunale competente, dopo anche aver sentito le conclusioni dell'assistente sociale (*tutore ad litem*) incaricato di valutare il superiore interesse del minore, emana il provvedimento di adozione;
- il Tribunale impiega solitamente dai 2 ai 5 mesi di tempo per completare il procedimento di adozione e per preparare i documenti di viaggio per il minore;
- il Cancelliere generale tiene presso il proprio Ufficio un registro dei minori adottati, nel quale devono essere iscritti i provvedimenti di adozione (art. 11 c.1 della Legge sull'adozione n. 5/1956 e successivi emendamenti).

Post-adozione

Non sono indicati particolari adempimenti, che pertanto andranno concordati con il CWJ.

SCHEDE PAESE CAI-IDI
TEMPLATE

Normativa di riferimento

- [Adoption Act](#) no. 5/1956, as amended (Legge sull'adozione n. 5/1956 e successivi emendamenti);
- [Juvenile Act](#) no. 4/1956, as amended (Legge sull'infanzia n. 4/1956 e successivi emendamenti).

Link e allegati

- UN, Committee on the Rights of the Child, [Consideration of reports submitted by State parties under article 44 of the Convention](#), CRC/C/ZMB/2-4, 27 January 2015;
- UN, Committee on the Rights of the Child, [Concluding Observations on the combined 2nd to 4th periodic reports of Zambia](#), CRC/C/ZMB/CO/2-4, 14 March 2016.